

## **ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, FORMATIVE e dei CIRCOLI ALLA LUCE DEL DECRETO RIAPERTURE BIS**

**(DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65)**

### **ZONA GIALLA**

#### **LIMITI ORARI AGLI SPOSTAMENTI**

- L'art. 1 comma 1 stabilisce che dalla data di entrata in vigore del D.L. 65 (**19 maggio 2021**) e **fino al 6 giugno 2021** i limiti orari agli spostamenti hanno inizio alle **ore 23:00** e **terminano alle ore 5:00** del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- (Comma 2) Dal **7 giugno al 20 giugno 2021** i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 1 hanno inizio alle **ore 24:00** e **terminano alle ore 5:00** del giorno successivo.
- (Comma 3) Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 per eventi di particolare rilevanza.
- (Comma 4) Dal **21 giugno 2021 cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti.**
- (Comma 5) **Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui sopra.**

#### **Circoli Ricreativi, Centri Culturali, Centri Sociali, Circoli Ricreativi**

- L'art. 7 del D.L. 65 prevede che **dal 1° luglio 2021, in zona gialla**, sono consentite le attività di **sale giochi**, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33 del 2020.
- L'art. 9 dello stesso D.L. Riaperture Bis prevede che, sempre **dal 1 luglio 2021, in zona gialla**, sono consentite le attività dei **centri culturali, centri sociali e centri ricreativi**, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33 del 2020.
- Ai sensi ed agli effetti **dell'articolo 16 del DPCM 2 marzo 2021** (non modificato dal D.L. 65) in collegato alla **legge 12 marzo 2021, n. 29**, entrata in vigore il 14 marzo 2021, *"fino al 1 luglio 2021, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività*

*economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti".* Pertanto, i Circoli CSEN potranno, fino al 1 luglio 2021 (data di riapertura delle attività) proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci ed ai tesserati CSEN, nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche di somministrazione ed evitando qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti.



## **RISTORAZIONE**

L'art. 2 del D.L. all'oggetto stabilisce che dal **1° giugno 2021, in zona gialla**, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 1, nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33.

## **Corsi di formazione**

L'articolo 10 prevede che **dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza**, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33 del 2020.

Portale Consulenza  
Affiliati CSEN